

Area Affari GeneraliUfficio Ricerca

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: "Economia" Dipartimento di Economia

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Economia (d'ora in avanti denominato più brevemente "corso").

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

- 1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) nel campo delle discipline economiche, anche attraverso l'acquisizione di appropriate conoscenze metodologiche, statistiche e matematiche.
- 2. L'attività formativa è organizzata in:
 - a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso, nonché le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica;
 - b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
 - c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Articolo 3 Organi del Corso

- 1. Gli organi del corso sono: il Collegio dei Docenti, il Coordinatore, la Giunta.
- 2. Il Collegio dei docenti del corso è composto:
 - a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
 - da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;
- 3. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento. Le domande di partecipazione al Collegio devono essere trasmesse al Coordinatore, corredate da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni, dai parametri di valutazione previsti dalla procedura di accreditamento, da una dichiarazione di non appartenenza a Collegi di Dottorato in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.



- 4. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.
- 5. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.
- 6. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale:
- a) è eletto al suo interno dal Collegio e nominato dal Direttore del Dipartimento;
- b) è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università Roma Tre aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
- c) può designare come Vice Coordinatore un membro della Giunta, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;
- d) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.

Ai sensi dell'art. 41, comma 8 dello Statuto:

- il mandato del Coordinatore dura 3 anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;
- l'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- 7. La Giunta è composta dal Coordinatore e da quattro docenti membri del Collegio. Essa ha compiti istruttori e propositivi per il Collegio e coadiuva il Coordinatore nell'esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo. In particolare:
- a) i componenti della Giunta sono eletti dai docenti del Collegio che esprimono due preferenze; a parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo, in mancanza, prevale il docente con maggiore anzianità nel ruolo oppure, a parità di anzianità nel ruolo, quello più giovane di età;
- b) i componenti della Giunta rimangono in carica 3 anni e comunque non oltre la scadenza naturale del mandato del Coordinatore; in caso di dimissioni o impedimento di un componente, il Coordinatore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni;
- c) la Giunta può organizzare il proprio lavoro attribuendo specifiche responsabilità ai singoli componenti, sia in relazione alle attività funzionali, sia in relazione alle diverse aree tematiche del Dottorato;
- d) possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Giunta: il Direttore del Dipartimento, il Segretario amministrativo e il Segretario alla ricerca;

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

- 1. Il Collegio dei docenti:
 - a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
 - b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei cosupervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;



- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi, come previsto dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo e dai successivi articoli;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- i) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- j) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.
- 2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno; ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.
- 3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal più anziano membro della Giunta presente o, in assenza di membri della Giunta, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta. Le riunioni sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Il Segretario alla ricerca partecipa alle riunioni con funzione consultiva e può svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, in base alle indicazioni del Coordinatore.
- 4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali.
- 5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore



dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 Accesso al corso

- 1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge mediante valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).
- 2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito relativa ai posti riservati si svolge mediante valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30).
- 3. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca, e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione dei titoli attribuisce fino a 30 punti. Si accede alla prova successiva con una valutazione minima dei titoli pari a 18.
- 4. La prova scritta può essere svolta in lingua italiana o inglese. La prova scritta attribuisce fino a 30 punti. Si accede al colloquio con una valutazione almeno pari a 18.
- 5. Il colloquio, che può essere sostenuto anche in lingua inglese e tramite videoconferenza, è finalizzato alla verifica delle competenze e dell'attitudine dei candidati per lo svolgimento della ricerca in ambito economico. Inoltre, i candidati illustreranno i progetti di ricerca nel corso del colloquio. I colloqui sostenuti in lingua italiana prevedono l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. La prova orale attribuisce fino a 30 punti e ha esito positivo in caso di punteggio almeno pari a 18.

Articolo 6 Supervisori e co-supevisori

- 1. Entro la fine del primo anno, il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno sia individuato tra i componenti del Collegio medesimo. In caso di sopravvenuta indisponibilità del supervisore, ovvero su richiesta del dottorando, il Collegio procederà tempestivamente a una nuova assegnazione seguendo le stesse modalità.
- 2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisori e dei co-supervisori sono:
 - seguire il dottorando nello svolgimento della tesi;
 - consigliare il dottorando nella predisposizione del piano formativo;
 - riferire al Collegio sullo stato di avanzamento della ricerca del dottorando;
 - predisporre una valutazione scritta dell'elaborato finale presentato dal dottorando.

Articolo 7 Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando,



d'intesa con il proprio supervisore, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- ciascun dottorando predispone il proprio piano formativo entro la fine di ogni anno accademico del dottorato;
- il piano formativo, approvato dal supervisore, è inviato dai dottorandi al Coordinatore, che lo porta all'approvazione del Collegio nella prima riunione dell'anno accademico del dottorato.
- 2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8 Verifiche del profitto

- 1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - nel corso del primo mese dell'anno accademico del dottorato, il Collegio dei docenti decide riguardo all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo;
 - l'ammissione al secondo anno è legata ai risultati conseguiti nell'attività didattica e alla definizione del piano formativo;
 - l'ammissione al terzo anno è legata al soddisfacente stato di avanzamento della tesi.
- 2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
- 3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

- 1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:
 - la frequenza alle attività scientifiche organizzate dal dottorato o dal Dipartimento;
 - le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole, corsi e seminari fuori sede devono essere trasmesse al Coordinatore, accompagnate dall'avallo del supervisore;
 - le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia e all'estero devono essere trasmesse alla Segreteria del dottorato e controfirmate dal Coordinatore;
 - le richieste di rimborso devono essere trasmesse alla Segreteria del dottorato e autorizzate dal Coordinatore;
 - le richieste di elevazione della borsa per lo svolgimento dell'attività di ricerca all'estero devono essere trasmesse alla Segreteria del dottorato e approvate dal Collegio dei docenti;



- le richieste di sospensione, per le motivazioni previste dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo, devono essere trasmesse alla Segreteria del dottorato e approvate dal Collegio dei docenti;
- le richieste di proroga di 6 o 12 mesi, opportunamente motivate, devono essere trasmesse alla Segreteria del dottorato e concesse dal Collegio dei docenti;
- le richieste di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti devono essere trasmesse alla Segreteria del dottorato e approvate dal Consiglio del Dipartimento di Economia, su proposta del Collegio dei docenti, come previsto dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.
- 2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento di Economia.

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

- 1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:
 - missioni in Italia e all'estero;
 - iscrizioni a convegni, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
 - materiali di consumo per la ricerca;
 - spese di pubblicazione;
 - formazione specifica finalizzata alla ricerca;
 - supporti informatici alla ricerca;
 - apparecchiature informatiche a supporto della ricerca.

Articolo 11 Esame finale

- 1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento dei titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - i valutatori esterni della tesi sono nominati entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso;
 - il Collegio dei docenti invia la tesi ai valutatori entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso;
 - i valutatori esprimono il proprio giudizio analitico sulla tesi entro il 31 gennaio successivo;
 - in caso di giudizio che non prevede il rinvio, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso;
 - in caso di rinvio, la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso;
- 2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
- 3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio



giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

- 4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori, accompagnato dal parere scritto del supervisore, eventualmente integrato da quello dei cosupervisori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.
- 5. La Commissione di esame finale è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Articolo 12 Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento di Economia, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.